



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Sportello Unico per l'Edilizia e
Sportello Unico per le Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO

Aggiornamento "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi) – Aggiornamento al 31/12/2024

Legge 22 novembre 2000, n. 353
"Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14/04/2025 è stato aggiornato il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), depositato presso l'Ufficio Tecnico comunale – Sportello Unico Edilizia.

Con la medesima Deliberazione sono state adottate le schede grafiche contenenti le mappe catastali, su base ortofoto, e l'elenco delle particelle catastali interessate degli eventi incendiari come individuate dal Sistema Informativo della Montagna (SIM), ed integrate dai dati forniti dalla Protezione Civile.

Con il presente avviso si rende noto che:

- dalla **data odierna e sino al 16/05/2025** per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico – Sportello Unico Edilizia del Comune di Mariano Comense, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso il protocollo del Comune di Mariano Comense, P.le Console T.Manlio, 6/8- 22066 Mariano Comense (CO) o a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it;

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate **entro il giorno 16/05/2025**, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione in quanto pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, si stabiliscono i seguenti vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio:

- per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
- per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente (...);

Mariano Comense, 15/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S.U.E. e S.U.A.P.

Arch. Antonio Barreca

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.